

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente l'istituzione di un sussidio annuo
a favore delle organizzazioni sindacali ticinesi

(del 9 dicembre 1970)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il primo intervento finanziario dello Stato in appoggio ai sindacati operai, risale al 1904. L'art. 24 della legge cantonale di applicazione di quella federale del 26 giugno 1902 e relative sulla responsabilità civile dei capi di impresa del 16 maggio 1904, stabiliva infatti un sussidio di Fr. 1.500,— annui a favore della Camera del lavoro per l'istituzione del segretario del lavoro.

La legge federale del 26 giugno 1902 concerneva il pagamento dei salari e le multe nelle imprese sottoposte alla responsabilità civile secondo la legge federale del 26 aprile 1887. Quest'ultima legge era stata emanata in estensione e a complemento della legge federale sulla responsabilità civile dei fabbricanti del 25 giugno 1881.

Sia la legge federale del 25 giugno 1881 sia quella del 26 aprile 1887 sono state abrogate dall'art. 128 della legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni del 13 giugno 1911.

Conseguentemente diventavano inoperanti anche la legge federale del 26 giugno 1902 e quella cantonale di applicazione del 16 maggio 1904. Tuttavia il sussidio annuo di Fr. 1.500,— alla Camera del lavoro è sempre stato elencato nei preventivi dello Stato approvati dal Gran Consiglio e regolarmente pagato a questo sindacato.

Il secondo intervento dello Stato in appoggio ai sindacati operai risale al 1944. Il Gran Consiglio, il 29 dicembre di quell'anno, accolse il decreto legislativo che prevede l'istituzione di un sussidio annuo di Fr. 1.500,— a favore dell'Organizzazione cristiano sociale e di un sussidio annuo di Fr. 500,— a favore dei Sindacati ticinesi liberi.

Attualmente le due più importanti organizzazioni operaie del nostro Cantone, Camera del lavoro e Organizzazione cristiano sociale, beneficiano quindi di un sussidio di Fr. 1.500,— all'anno e i Sindacati ticinesi liberi di un sussidio di franchi 500,— all'anno.

Dal momento dello stanziamento dei sussidi ad oggi, le esigenze della società e i problemi connessi al mondo del lavoro, hanno subito indubbiamente un'importante evoluzione. Le organizzazioni operaie, che sino al dopoguerra avevano svolto un'azione prevalentemente limitata alla rivendicazione del miglioramento dei salari, del miglioramento della previdenza sociale e delle condizioni di lavoro, oggi hanno esteso la loro attività anche ad altri settori che sono direttamente connessi con il mondo del lavoro, come quelli dell'abitazione, della sanità, della protezione della fanciullezza e della maternità, della pressione fiscale, dell'aumento del costo della vita, ecc.

D'altra parte l'emanazione del complesso di leggi, a livello cantonale e federale, che mira a risolvere i problemi sopra indicati, ha comportato una presenza sempre più diffusa del sindacato operaio nella vita sociale ed economica del paese. L'aumento dei compiti, cui oggi sono chiamati a far fronte i sindacati, ha determinato evidentemente un potenziamento delle strutture organizzative e quindi un aumento dei costi ricorrenti a loro carico.

Alla maggiorazione dei costi dovuta all'estensione organizzativa non ha fatto riscontro un aumento dei sussidi da parte dello Stato. Anzi, i sussidi stanziati nel

1904, rispettivamente nel 1944, rappresentano oggi un aiuto trascurabile specie se si considera il progressivo deprezzamento del denaro intervenuto nel frattempo.

Per questi motivi i sindacati operai hanno presentato istanze motivate al fine di ottenere un sussidio più rilevante di quello che percepiscono attualmente. Più precisamente l'Organizzazione cristiano sociale presentava istanza in tal senso il 6 agosto 1964 e il 15 settembre 1969, la Camera del lavoro il 7 agosto 1969 e l'11 settembre 1969, i Sindacati ticinesi liberi il 24 settembre 1969 e i Sindacati indipendenti ticinesi il 24 novembre 1969.

Giova poi osservare che parte della multiforme attività sindacale è svolta in unione con l'ente pubblico, ciò che permette da una parte di contenere il numero dei dipendenti di alcuni uffici statali e dall'altra una maggiore accuratezza e tempestività nella soluzione dei diversi problemi.

Riassumiamo brevemente i più importanti compiti che le organizzazioni operaie svolgono in collaborazione con l'Autorità cantonale e comunale.

a) COLLABORAZIONE NEL SETTORE FISCALE

I sindacati operai hanno, in questo specifico settore, una duplice funzione. Da una parte forniscono all'Autorità fiscale tutti gli elementi aggiornati sull'evoluzione degli stipendi e dei salari dei singoli rami professionali onde dar modo all'Autorità fiscale di determinare i salari di categoria, e, dall'altra, assistono un gran numero di lavoratori (diverse migliaia) nella compilazione delle dichiarazioni d'imposta.

Il salario di categoria è un dato che riveste indubbia rilevanza per l'Autorità fiscale in quanto viene di regola applicato quando, per svariate ragioni, non è possibile accertare il reddito del lavoro subordinato conseguito da un determinato contribuente. Il salario di categoria serve anche come termine di riferimento per accertare la fondatezza degli elementi di reddito notificati dai contribuenti dipendenti.

Tuttavia la compilazione biennale delle dichiarazioni d'imposta per conto dei propri organizzati è certamente l'aiuto più importante dato dai sindacati operai all'Autorità fiscale. In effetti il fatto di poter disporre di una dichiarazione d'imposta compilata con esattezza, facilita il compito del funzionario fiscale in quanto riduce l'esigenza di un ulteriore accertamento degli elementi imponibili di reddito e di sostanza. In mancanza dell'intervento delle organizzazioni operaie sarebbe in molti casi necessario richiamare ai contribuenti l'inoltro delle dichiarazioni fiscali o chiedere dati complementari, ciò che rappresenterebbe una fonte di remore e un aggravio di lavoro.

Rileviamo che questi compiti non venivano svolti dai sindacati quando il Gran Consiglio istituì in loro favore un sussidio annuale, essendo la legge tributaria entrata in vigore nel 1950.

b) ASSISTENZA ALLA MANO D'OPERA ESTERA

La massiccia affluenza di mano d'opera estera nel nostro paese, verificatasi in modo preponderante dopo lo stanziamento dei sussidi a favore dei sindacati (1904, 1944), ha creato alle organizzazioni sindacali nuovi problemi organizzativi. Essi devono, in primo luogo, svolgere un ruolo di orientamento e di informazione nei confronti degli operai esteri per quanto attiene alla loro posizione giuridica e contrattuale nel nostro paese.

In secondo luogo, in conseguenza della particolare situazione in cui vengono a trovarsi le famiglie residenti all'estero del lavoratore occupato in Svizzera, i sindacati hanno dovuto chiedere la consulenza delle confederazioni sindacali estere e mettere a loro disposizione degli uffici presso le sedi cantonali.

La collaborazione con le confederazioni sindacali estere, pur comportando l'assunzione di nuovi oneri per le organizzazioni sindacali, ha indubbiamente agevolato l'inserimento ordinato e graduale dell'operaio straniero nel contesto sociale del nostro paese.

c) COLLOCAMENTO DELLA MANO D'OPERA

Anche per quanto attiene al collocamento dei lavoratori indigeni rimasti temporaneamente senza lavoro, il sindacato svolge, in accordo con gli uffici comunali, consortili e cantonale del lavoro, un'intensa attività che permette di ovviare nel più breve tempo possibile allo stato di disoccupazione del lavoratore.

d) CONCLUSIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Le organizzazioni operaie perfezionano annualmente nuovi contratti collettivi di lavoro e adeguano costantemente quelli già in vigore, ciò che è garanzia, oltre che di un trattamento salariale equo e dignitoso del lavoratore, di una duratura pace sociale. Della pace sociale beneficiano non soltanto i lavoratori ma anche i datori di lavoro e tutta la comunità. La sorveglianza della corretta applicazione del contratto collettivo di lavoro, domanda una costante partecipazione dei sindacati in seno alla Commissione professionale paritetica istituita dal contratto collettivo medesimo.

Questa Commissione rassegna annualmente un rapporto all'Ufficio cantonale del lavoro e procede ad informare il medesimo ufficio ogni qualvolta riscontra una violazione del contratto o della legge federale e cantonale sul lavoro. I sindacati completano dunque in modo essenziale l'attività dell'Ispettorato cantonale del lavoro, in quanto parte pattuente di una fitta rete di contratti collettivi. E' chiaro che senza le attività delle organizzazioni operaie in questo campo, soprattutto dopo l'entrata in vigore della legge federale sul lavoro del 13 marzo 1964, sarebbe necessario aumentare il numero degli ispettori per garantire una corretta applicazione della vigente legislazione.

e) CORSI DI PERFEZIONAMENTO E PUBBLICAZIONI PER I LAVORATORI

Da alcuni anni vengono organizzati dai sindacati corsi di formazione professionale post-scolastica. Tali corsi hanno lo scopo di adeguare le conoscenze dell'operaio all'evoluzione della sua professione.

Inoltre vengono periodicamente emanate delle pubblicazioni, all'intenzione dei lavoratori, dove sono riassunte le condizioni di lavoro e previdenziali di ogni categoria professionale, così come l'evoluzione dell'ordinamento legale collegato con il mondo del lavoro.

f) ORGANIZZAZIONE DELLE COLONIE

Un ruolo di primaria importanza che è particolarmente oneroso, svolgono le organizzazioni operaie quanto all'organizzazione delle colonie di vacanza. La Camera del lavoro organizza tre colonie di bambini in età scolastica con due turni alla colonia montana di Rodi, due turni alla colonia montana di Utzwil (SG) e tre turni alla colonia marina di Igea. L'organizzazione della colonia occupa, per il lavoro amministrativo, durante quattro mesi all'anno, due persone a tempo pieno.

Gli aderenti al sindacato concorrono alla copertura delle spese con un versamento annuale di Fr. 5,—. La Camera del lavoro organizza inoltre dei campi di vacanza al mare per giovani studenti e apprendisti di ogni ceto, non necessariamente iscritti al sindacato. Dal 1959 al 1969, 2365 giovani hanno partecipato a questi campi di vacanza.

L'Organizzazione cristiano sociale organizza colonie montane e marine. Al finanziamento partecipano i soci in ragione di Fr. 2,40 all'anno. Nel 1968 il contributo complessivo dei soci ascese a Fr. 32.906,80.

I Sindacati liberi della Svizzera italiana non organizzano nessuna colonia ma partecipano tuttavia con una quota di Fr. 50,— per ogni figlio dei loro associati che trascorre le vacanze in colonia.

I Sindacati indipendenti ticinesi organizzano una colonia marina a Cesenatico e concedono un sussidio di Fr. 30,— per ogni bambino che la frequenta. Dal seguente specchio si può rilevare il numero dei bambini ospitati nel 1970 dalle colonie sindacali e il numero delle giornate :

	<i>No. bambini in età scolastica</i>	<i>No. bambini in età pre-scolastica</i>	<i>No. giornate</i>
Camera del lavoro	1.317	—	35.270
Organizzazione cristiano sociale	971	10	29.120
Sindacati indipendenti ticinesi	49	1	1.225

Le considerazioni su esposte dimostrano l'estensione dell'attività dei sindacati dal 1944 in poi e la collaborazione che gli stessi prestano costantemente all'ente pubblico.

L'adeguamento del sussidio all'evoluzione del costo della vita e agli accresciuti compiti assunti dai sindacati è pertanto proponibile.

Appare anche opportuno istituire un sussidio in favore dell'organizzazione dei sindacati indipendenti ticinesi costituitasi il 29 giugno 1961, le cui funzioni si rivelano essere quelle proprie al sindacato operaio.

Quanto alla commisurazione dei rispettivi sussidi sia per opinione delle organizzazioni interessate, sia per nostro convincimento, uno degli elementi più significativi è quello dell'entità del corpo degli aderenti oltre che la valutazione delle mansioni assunte dalle singole organizzazioni operaie.

Diamo a titolo orientativo il numero degli affiliati ad ogni organizzazione alla fine del 1969 :

Organizzazione cristiano sociale	25.297
Camera del lavoro	19.608
Sindacati liberi	2.512
Sindacati indipendenti ticinesi	1.539

Proponiamo in conclusione di aumentare il sussidio annuo alle tre organizzazioni sindacali che già beneficiano di un aiuto da parte dello Stato e di istituire un sussidio a favore dei sindacati indipendenti ticinesi, nei seguenti termini :

Camera del lavoro	Fr. 15.000,—
Organizzazione cristiano sociale	Fr. 15.000,—
Sindacati liberi	Fr. 2.500,—
Sindacati indipendenti ticinesi	Fr. 1.500,—

L'accoglimento di questa proposta, che comporta un onere annuo di franchi 34.000,—, si tradurrebbe, considerato che attualmente vengono versati alle organizzazioni sindacali complessivamente Fr. 3.500,— all'anno, in un aggravio di Fr. 30.500,— per lo Stato.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

F. Ghisletta

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
che istituisce un sussidio annuale
a favore delle organizzazioni sindacali ticinesi

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 9 dicembre 1970 n. 1967 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — E' fissato un sussidio annuo di Fr. 15.000,— a favore della Camera del lavoro, di Fr. 15.000,— a favore dell'Organizzazione cristiano sociale, di franchi 2.500,— a favore dei Sindacati ticinesi liberi e di Fr. 1.500,— a favore dei Sindacati indipendenti ticinesi.

Art. 2. — La spesa è a carico del Dipartimento delle opere sociali.

Art. 3. — E' abrogato il decreto legislativo del 29 dicembre 1944.

Art. 4. — Il presente decreto, di carattere non obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
